SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 141° — Numero 158

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 8 luglio 2000** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 106

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

DECRETO 28 marzo 2000.

Istituzione del biglietto d'ingresso relativo al Museo di San Marco in Firenze.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'UFFICIO CENTRALE PER I BENI AMBIENTALI ARCHITETTONICI, ARTISTICI E STORICI

Visto l'art. 100 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, concernente il testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, emanato a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352;

Visto il decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507, art. 3, concernente il regolamento per l'istituzione del biglietto d'ingresso nelle sedi espositive statali, come modificato e integrato con decreto ministeriale 27 settembre 1999, n. 375;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1998, relativo alla costituzione del comitato biglietti ingresso musei di cui al decreto ministeriale n. 507/1997;

Vista la nota n. 5392 del 16 marzo 2000 con la quale la soprintendenza per i beni artistici e storici di Firenze ha proposto l'istituzione di un biglietto integrato di L. 12.000 per la visita del Museo di San Marco in occasione dello svolgersi della mostra dedicata alla «Biblioteca monumentale di Michelozzo e la Sala greca a San Marco tra recupero e scoperta» nel periodo 30 settembre-30 dicembre 2000;

Considerata la rilevanza culturale dell'iniziativa che avrà luogo a conclusione dei restauri della Sala greca del Museo di San Marco e di parte dei lavori di ristrutturazione della biblioteca monumentale di Michelozzo;

Sentito il parere favorevole del comitato biglietti ingresso musei nella riunione del 17 marzo 2000;

Decreta:

È istituito il biglietto d'ingresso di L. 12.000 (€ 6,20) per la visita del Museo di San Marco, in occasione della mostra dedicata alla «Biblioteca monumentale di Michelozzo e la Sala greca a San Marco tra recupero e scoperta» nel periodo 30 settembre-30 dicembre 2000.

Il presente decreto sarà inviato alla registrazione degli organi di controllo e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 marzo 2000

Il direttore generale: SERIO

Registrato alla Corte dei conti il 21 aprile 2000
Registro n. 1 Beni e attività culturali, foglio n. 111

00A9067

DECRETO 28 marzo 2000.

Variazione dell'importo del biglietto d'ingresso relativo al Colosseo di Roma.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'UFFICIO CENTRALE PER I BENI AMBIENTALI ARCHITETTONICI, ARTISTICI E STORICI

Visto l'art. 100 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, concernente il testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, emanato a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352;

Visto il decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507, art. 3, concernente il regolamento per l'istituzione del biglietto d'ingresso nelle sedi espositive statali, come modificato e integrato con decreto ministeriale 27 settembre 1999, n. 375;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1998, relativo alla costituzione del comitato biglietti ingresso musei di cui al decreto ministeriale n. 507/1997;

Vista la nota n. 6506 del 29 febbraio 2000 con la quale la soprintendenza archeologica di Roma ha proposto la riduzione del biglietto pari al 50% a favore dei visitatori del Colosseo, che partecipino alle iniziative promosse dalla agenzia romana per il Giubileo, secondo un calendario di manifestazioni comprendenti uno specifico itinerario di visita all'interno del monumento;

Considerata la validità dell'iniziativa a favore dei fedeli partecipanti alle manifestazioni giubilari, sentito il parere favorevole del comitato biglietti ingresso musei di cui al decreto ministeriale n. 507/1997 nella riunione del 17 marzo 2000;

Decreta:

È autorizzata la riduzione del 50% del biglietto d'ingresso nel Colosseo a favore dei visitatori partecipanti alle manifestazioni religiose promosse dall'agenzia romana per il Giubileo, secondo il calendario di visite che saranno comunicate alla competente soprintendenza.

Il presente decreto sarà inviato alla registrazione degli organi di controllo e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 marzo 2000

Il direttore generale: SERIO

Registrato alla Corte dei conti il 21 aprile 2000
Registro n. 1 Beni e attività culturali, foglio n. 107

00A9069

DECRETO 28 marzo 2000.

Variazione dell'importo del biglietto d'ingresso dei musei dipendenti dalla soprintendenza archeologica di Roma.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'UFFICIO CENTRALE PER I BENI AMBIENTALI ARCHITETTONICI, ARTISTICI E STORICI

Visto l'art. 100 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, concernente il testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, emanato a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352;

Visto il decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507, art. 3, concernente il regolamento per l'istituzione del biglietto d'ingresso nelle sedi espositive statali, come modificato e integrato con decreto ministeriale 27 settembre 1999, n. 375;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1998, relativo alla costituzione del comitato biglietti ingresso musei di cui al decreto ministeriale n. 507/1997;

Viste le note n. 5510 del 21 febbraio 2000 e n. 8242 del 16 marzo 2000 con le quali la soprintendenza archeologica di Roma ha proposto l'istituzione di nuovi biglietti d'ingresso in occasione dell'apertura al pubblico della Villa Quintili, della Cripta di Balbo e della riapertura delle Terme di Diocleziano, a conclusione dei lavori di ristrutturazione effettuati;

Considerata la necessità di istituire i predetti biglietti per un importo di L. 8.000 ciascuno, sentito il parere favorevole del comitato biglietti ingresso musei nella riunione del 17 marzo 2000;

Decreta:

Il biglietto d'ingresso nelle sedi museali dipendenti dalla soprintendenza archeologica di Roma e di seguito denominate, è rideterminato come segue:

Roma - Museo nazionale romano - Cripta di Balbo, L. 8.000 (€ 4,13);

Roma - Museo nazionale romano - Terme di Diocleziano, L. 8.000 (€ 4,13);

Roma - Villa dei Quintili, L. 8.000 (€ 4,13).

Il presente decreto sarà inviato alla registrazione degli organi di controllo e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 marzo 2000

Il direttore generale: SERIO

Registrato alla Corte dei conti il 21 aprile 2000
Registro n. 1 Beni e attività culturali, foglio n. 104

00A9070

DECRETO 28 marzo 2000.

Istituzione del biglietto d'ingresso relativo alla cappella Bacci nella Basilica di San Francesco in Arezzo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'UFFICIO CENTRALE PER I BENI AMBIENTALI ARCHITETTONICI, ARTISTICI E STORICI

Visto l'art. 100 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, concernente il testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, emanato a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352;

Visto il decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507, art. 3, concernente il regolamento per l'istituzione del biglietto d'ingresso nelle sedi espositive statali, come modificato e integrato con decreto ministeriale 27 settembre 1999, n. 375;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1998, relativo alla costituzione del comitato biglietti ingresso musei di cui al decreto ministeriale n. 507/1997;

Vista la nota n. 2788 del 17 marzo 2000 con la quale la soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici di Arezzo ha proposto l'istituzione del biglietto di L. 8.000 per l'ingresso nella cappella Bacci della Basilica di San Francesco in Arezzo, a conclusione dei lavori di restauro del ciclo degli affreschi di Piero della Francesca;

Considerata la necessità di aderire alla proposta in esame, come concordato con apposito atto convenzionale tra Ministero beni e attività culturali, comune, provicia di Arezzo e Banca popolare dell'Etruria e del Lazio;

Sentito il parere favorevole del comitato biglietti ingresso musei nella riunione del 17 marzo 2000;

Decreta:

È istituito il biglietto d'ingresso di L. 8.000 (€ 4,13) per la visita della cappella Bacci nella Basilica di San Francesco di Arezzo.

Il presente decreto sarà inviato alla registrazione degli organi di controllo e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 marzo 2000

Il direttore generale: SERIO

Registrato alla Corte dei conti il 21 aprile 2000
Registro n. 1 Beni e attività culturali, foglio n. 110

00A9072

DECRETO 28 marzo 2000.

Variazione dell'importo del biglietto d'ingresso relativo al Museo nazionale delle residenze elbane - Villa San Martino e Palazzina dei Mulini in Portoferraio.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'UFFICIO CENTRALE PER I BENI AMBIENTALI ARCHITETTONICI, ARTISTICI E STORICI

Visto l'art. 100 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, concernente il testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, emanato a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352;

Visto il decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507, art. 3, concernente il regolamento per l'istituzione del biglietto d'ingresso nelle sedi espositive statali, come modificato e integrato con decreto ministeriale 27 settembre 1999, n. 375;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1998, relativo alla costituzione del comitato biglietti ingresso musei di cui al decreto ministeriale n. 507/1997;

Vista la nota n. 2535 del 29 febbraio 2000 con la quale la soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici di Pisa ha proposto l'emissione di biglietti integrati per l'ingresso nel Museo nazionale delle residenze napoleoniche elbane - Villa San Martino e Palazzina dei Mulini, in occasione delle mostre dedicate a «Mal d'Egitto. Il gusto per l'esotico nella Toscana dell'Ottocento» e «Napoleone, Josèphine, Marie-Louise. La politica e il sentimento 1809-1814», che si svolgeranno nel periodo 2 maggio-30 ottobre 2000;

Vista in particolare la proposta di istituire due biglietti integrati, uno di L. 9.000 per l'ingresso in ciascuna delle due residenze elbane — Villa San Martino o Palazzina dei Mulini — ed uno cumulativo di L. 15.000 per l'ingresso in entrambe le sedi durante il periodo dello svolgimento della mostra;

Sentito il parere favorevole del comitato biglietti ingresso musei nella riunione del 17 marzo 2000;

Decreta:

Il biglietto d'ingresso nel Museo nazionale delle residenze elbane - Villa San Martino e Palazzina dei Mulini di Portoferraio, in occasione dello svolgimento delle mostre dedicate a «Mal d'Egitto. Il gusto per l'esotico nella Toscana dell'Ottocento» e «Napoleone, Josèphine, Marie-Louise. La politica e il sentimento 1809-1814», nel periodo 2 maggio-30 ottobre 2000 è così rideterminato:

Villa San Martino - Biglietto integrato, L. 9.000 (€ 4,65)

Palazzina dei Mulini - Biglietto integrato, L. 9.000 (€ 4,65);

Biglietto integrato cumulativo, L. 15.000 (€ 7,65).

Il presente decreto sarà inviato alla registrazione degli organi di controllo e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 marzo 2000

Il direttore generale: SERIO

Registrato alla Corte dei conti il 21 aprile 2000
Registro n. 1 Beni e attività culturali, foglio n. 109

00A9073

DECRETO 28 marzo 2000.

Variazione dell'importo del biglietto d'ingresso relativo alla Reggia di Caserta.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'UFFICIO CENTRALE PER I BENI AMBIENTALI ARCHITETTONICI, ARTISTICI E STORICI

Visto l'art. 100 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, concernente il testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, emanato a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352;

Visto il decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507, art. 3, concernente il regolamento per l'istituzione del biglietto d'ingresso nelle sedi espositive statali, come modificato e integrato con decreto ministeriale 27 settembre 1999, n. 375;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1998, relativo alla costituzione del comitato biglietti ingresso musei di cui al decreto ministeriale n. 507/1997;

Vista la nota n. 4896 del 6 marzo 2000 con la quale la soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici di Caserta ha proposto la rideterminazione degli importi dei biglietti per la visita della Reggia, in considerazione dell'apertura di nuovi spazi espositivi;

Considerata l'opportunità di aderire alla proposta del soprintendente di cui alla citata nota;

Sentito il parere favorevole del comitato biglietti ingresso musei nella riunione del 17 marzo 2000;

Decreta:

Il biglietto d'ingresso nella Reggia di Caserta è rideterminato come segue:

1) Appartamenti storici, L. 8.000 (€ 4,13);

2) Parco, L. 4.000 (€ 2,07);

3) Giardino all'inglese, L. 2.000 (€ 1,03);

4) Museo dell'opera e del territorio, L. 4.000 (€ 2,07);

5) Ingresso biciclette nel parco, L. 2.000 (€. 1,03).

Il presente decreto sarà inviato alla registrazione degli organi di controllo e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 marzo 2000

Il direttore generale: SERIO

Registrato alla Corte dei conti il 21 aprile 2000
Registro n. 1 Beni e attività culturali, foglio n. 108

00A9074

DECRETO 28 marzo 2000.

Istituzione del biglietto d'ingresso relativo alla Villa Adriana in Tivoli.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'UFFICIO CENTRALE PER I BENI AMBIENTALI ARCHITETTONICI, ARTISTICI E STORICI

Visto l'art. 100 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, concernente il testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, emanato a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352;

Visto il decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507, art. 3, concernente il regolamento per l'istituzione del biglietto d'ingresso nelle sedi espositive statali, come modificato e integrato con decreto ministeriale 27 settembre 1999, n. 375;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1998, relativo alla costituzione del comitato biglietti ingresso musei di cui al decreto ministeriale n. 507/1997;

Vista la nota n. 4100 del 3 marzo 2000, con la quale la soprintendenza archeologica del Lazio ha proposto l'istituzione di un biglietto integrato di L. 12.000 per la visita della Villa Adriana di Tivoli, in occasione della mostra dedicata ad «Adriano - Archeologia e progetto» che avrà luogo nel periodo 13 aprile 2000 - 7 gennaio 2001;

Considerata la rilevanza culturale dell'iniziativa che avrà luogo, tra l'altro, in concomitanza con l'evento giubilare;

Sentito il parere favorevole del comitato biglietti ingresso musei nella riunione del 17 marzo 2000;

Decreta:

È istituito il biglietto integrato di L. 12.000 (€ 6,20) per la visita della Villa Adriana di Tivoli, nel periodo 13 aprile 2000 - 7 gennaio 2001, in occasione dello svolgersi della mostra dedicata ad «Adriano - Archeologia e progetto».

Il presente decreto sarà inviato alla registrazione degli organi di controllo e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 marzo 2000

Il direttore generale: SERIO

Registrato alla Corte dei conti il 21 aprile 2000
Registro n. 1 Beni e attività culturali, foglio n. 105

00A9075

DECRETO 20 aprile 2000.

Variazione dell'importo del biglietto d'ingresso relativo al Museo di San Martino e al complesso monumentale di Castel Sant'Elena in Napoli.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'UFFICIO CENTRALE PER I BENI AMBIENTALI ARCHITETTONICI, ARTISTICI E STORICI

Visto l'art. 100 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, concernente il testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, emanato a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352;

Visto il decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507, art. 3, concernente il regolamento per l'istituzione del biglietto d'ingresso nelle sedi espositive statali come modificato e integrato con decreto ministeriale 27 settembre 1999, n. 375;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1998, relativo alla costituzione del comitato biglietti ingresso musei di cui al decreto ministeriale n. 507/1997;

Vista la nota n. 7981 del 6 aprile 2000 con la quale la soprintendenza per i beni artistici e storici di Napoli ha proposto l'aumento dei biglietti per l'ingresso nel Museo di San Martino e nel complesso monumentale di Castel S. Elmo, rispettivamente a L. 11.000 e a L. 2.500 e di un ulteriore biglietto cumulativo di L. 11.000 con acquisto del biglietto stesso presso il solo Museo di San Martino;

Considerata la ulteriore proposta di istituzione di due biglietti aggiuntivi, uno di L. 5.000, per l'ingresso nella mostra «Castelli in Aria» che avrà luogo a Castel S. Elmo dal 2 maggio al 15 luglio 2000 ed uno di L. 4.000 per l'accesso alla manifestazione teatrale promossa dalla cooperativa «Liberascenaensamble» nel Museo di San Martino dal 5 al 31 maggio 2000;

Considerata la necessità di aderire alle proposte della competente soprintendenza secondo l'articolazione dei prezzi dei biglietti di cui alla citata nota del 6 aprile 2000;

Sentito il parere favorevole del comitato biglietti ingresso musei nella riunione del 10 aprile 2000;

Decreta:

Art. 1.

Il prezzo del biglietto per l'ingresso nel Museo di San Martino nel complesso monumentale di Castel Sant'Elmo di Napoli è rideterminato come segue:

Museo di San Martino, L. 11.000 (€ 5,68);

Castel Sant'Elmo, L. 2.500 (€ 1,30);

Biglietto cumulativo, L. 11.000 (€ 5,68), con l'acquisto del biglietto d'ingresso solo presso il Museo di San Martino.

Art. 2.

Il prezzo del biglietto per l'ingresso nella mostra «Castelli in aria» che avrà luogo presso la sede di Castel Sant'Elmo dal 2 maggio al 15 luglio 2000 è determinato in L. 5.000 (€ 2,58).

Art. 3.

Il prezzo del biglietto per l'ingresso alla manifestazione teatrale promossa dalla cooperativa «Liberascenaensamble» che avrà luogo presso la sede del Museo di San Martino dal 2 maggio al 31 maggio 2000 è determinato in L. 4.000 (€ 2,07).

Il presente decreto sarà inviato alla registrazione degli organi di controllo e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 aprile 2000

Il direttore generale: SERIO

Registrato alla Corte dei conti il 29 maggio 2000
Registro n. 1 Beni e attività culturali, foglio n. 124

00A9068

DECRETO 20 aprile 2000.

Istituzione del biglietto d'ingresso relativo al Museo archeologico nazionale di Eboli e della Media Valle del Sele.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'UFFICIO CENTRALE PER I BENI AMBIENTALI ARCHITETTONICI, ARTISTICI E STORICI

Visto l'art. 100 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, concernente il testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, emanato a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352;

Visto il decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507, art. 3, concernente il regolamento per l'istituzione del biglietto d'ingresso nelle sedi espositive statali come modificato e integrato con decreto ministeriale 27 settembre 1999, n. 375;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1998, relativo alla costituzione del comitato biglietti ingresso musei di cui al decreto ministeriale n. 507/1997;

Vista la nota n. 3626/17B del 3 marzo 2000 con la quale la soprintendenza archeologica di Salerno ha proposto l'istituzione del biglietto di L. 4.000 per l'ingresso al Museo archeogico nazionale di Eboli e della Media Valle del Sele, in occasione di apertura al pubblico;

Considerata l'opportunità di accogliere le proposte della competente soprintendenza, istituendo il biglietto di cui sopra;

Sentito il parere favorevole del comitato biglietti ingresso musei nella riunione del 10 aprile 2000;

Decreta:

È istituito il biglietto di ingresso di L. 4.000 (€ 2,07) per l'ingresso al Museo archeologico nazionale di Eboli e della Media Valle del Sele.

Il presente decreto sarà inviato alla registrazione degli organi di controllo e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 aprile 2000

Il direttore generale: SERIO

Registrato alla Corte dei conti il 29 maggio 2000
Registro n. 1 Beni e attività culturali, foglio n. 123

00A9071

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 22 giugno 2000.

Approvazione delle determinazioni adottate dall'organo interprofessionale istituito dal protocollo di accordo, relativo alla denominazione di origine protetta del «Prosciutto di S. Daniele», approvato con decreto ministeriale 29 ottobre 1999.

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il decreto ministeriale 29 ottobre 1999, concernente l'approvazione del protocollo di accordo relativo alla denominazione di origine protetta del «Prosciutto di S. Daniele»;

Vista la richiesta presentata dal Consorzio del Prosciutto di S. Daniele, nella qualità di soggetto stipulante il predetto protocollo, intesa ad ottenere l'approvazione del Ministero delle politiche agricole e forestali della determinazione adottata dall'organo interprofessionale denominato «Comitato interprofessionale», nelle sedute del 29 aprile e del 30 maggio 2000;

Visto che la predetta determinazione è stata assunta nel formale e sostanziale rispetto da criteri fissati dall'art. 2 del citato decreto 29 ottobre 1999;

Considerato che sulla stessa determinazione è stato acquisito l'unamine consenso delle parti, sottoscriventi l'accordo in argomento, ai sensi del predetto art. 2, comma 6;

Considerato che l'art. 3, del citato decreto prevede che la determinazione di cui sopra diviene vincolante per le parti che hanno sottoscritto l'accordo solo dopo l'approvazione di questo Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La determinazione dall'organo interprofessionale, denominato «Comitato interprofessionale» istituito con il protocollo di accordo relativo alla denominazione di origine protetta del «Prosciutto di S. Daniele», approvato con decreto ministeriale 29 ottobre 1999, adottata nelle sedute del 29 aprile e del 30 maggio 2000, è approvata ai sensi dell'art. 2, comma 6, e diviene vincolante, ai sensi dell'art. 3 del citato decreto, per le parti che hanno sottoscritto il predetto protocollo di accordo, alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 2.

Chiunque possa far valere un legittimo interesse alla conoscenza della determinazione adottata, potrà prendere visione ed eventualmente trarre copia della determinazione e della documentazione a sostegno della stessa, sulla quale si fonda il presente provvedimento di approvazione, presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, direzione generale delle politiche agricole ed agroindustriali nazionali - Divisione ex VI - Ufficio qualità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 giugno 2000

Il direttore generale: AMBROSIO

00A9065

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 8 giugno 2000.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI NUORO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto luogotenenziale del Capo provvisorio dello Stato 14 febbraio 1947, n. 1577, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 con il quale è stata decentrata agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore, di società cooperative, ai sensi del'art. 2544 del codice civile;

Viste le risultanze degli accertamenti ispettivi nei confronti delle cooperative sottoelencate, dai quali emerge che le cooperative suddette si trovano nelle condizioni dei precitati articoli di legge;

Visto il parere del comitato centrale espresso nella riunione del 12 aprile 2000;

Decreta:

Le società cooperative sottoelencate sono sciolte in base al combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e della legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore:

1) società cooperativa «Sa Siniscolesa a r.l.», con sede in Siniscola (Nuoro), costituita in data 5 maggio 1980, rogito notaio Sau, repertorio n. 49119, registro società n. 1087 del tribunale di Nuoro, BUSC n. 1093/182235;

2) società cooperativa sociale «Sostegno a r.l.», con sede in Dorgali (Nuoro), costituita in data 13 settembre 1994, rogito notaio Serra, repertorio n. 192872, registro società n. 3773 del tribunale di Nuoro, BUSC n. 1519/269425.

Nuoro, 8 giugno 2000

Il direttore provinciale: BLASINA

00A9064

DECRETO 8 giugno 2000

Scioglimento di due società cooperative.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI FOGGIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile, come integrato dall'art. 18 della legge n. 59 del 31 gennaio 1992;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 col quale la direzione generale della cooperazione demanda alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative edilizie, senza nomina del commissario liquidatore;

Visti i verbali di ispezione ordinaria eseguita sull'attività delle società cooperative appresso indicate da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dal comma 1, parte II, del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare afferente i menzionati enti cooperativi;

Decreta

lo scioglimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori, in virtù anche dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975, di ciascuna delle sottoelencate società cooperative:

società cooperativa edilizia «Ilaria a r.l.», con sede nel comune di Margherita di Savoia costituita per rogito notaio Claudio Marano in data 15 maggio 1987, repertorio n. 3256, tribunale di Foggia, registro società n. 9008, posizione BUSC n. 3681/228180;

società cooperativa edilizia «San Nicola a r.l.», con sede nel comune di Monte Sant'Angelo, costituita per rogito notaio Pasquale Rinaldi in data 29 gennaio 1980, repertorio n. 7046, tribunale di Foggia, registro società n. 4591, posizione BUSC n. 2253/175427.

Foggia, 8 giugno 2000

Il direttore f.f.: CAFAGNA

00A9008

DECRETO 12 giugno 2000.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «M.T.P. - Società cooperativa a r.l.», in San Giuliano Milanese, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la delega del Ministro del lavoro in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 15 marzo 2000 effettuata nei confronti della società cooperativa «M.T.P. - Società cooperativa a r.l.», con sede in San Giuliano Milanese (Milano) dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge n. 400/1975, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il menzionato sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «M.T.P. - Società cooperativa a r.l.», con sede in San Giuliano Milanese (Milano), costituita in data 14 aprile 1976 con atto a rogito notaio Giuliana Raja di Milano, omologato dal tribunale di Milano con decreto del 2 luglio 1976, iscritta al n. 170097 del registro delle società, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e l'avv. Giuseppe Nicola Bordino, con studio in Milano, viale Premuda, 10, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 giugno 2000

Il Sottosegretario di Stato: PILONI

00A9038

DECRETO 12 giugno 2000.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Calzaturificio Koop - società cooperativa a r.l.» già «Società cooperativa artigiana fra calzolai e affini (S.C.A.C.A.) - Società cooperativa a responsabilità limitata, in Villanova del Ghebbo, e nomina del commissario liquidatore».

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la delega del Ministro del lavoro in data 15 maggio 2000, per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 25 febbraio 2000 effettuata nei confronti della società cooperativa «Calzaturificio Koop - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Villanova del Ghebbo (Rovigo), già «Società cooperativa artigiana fra calzolai e affini (S.C.A.C.A.) - Società coopertiva a responsabilità limitata», dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge n. 400/1975, le designazioni della associazione nazionale di rappresentanza alla quale il menzionato sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Calzaturificio Koop - Società cooperativa a responsabilità limitata» già «Società cooperativa artigiana fra calzolai e affini (S.C.A.C.A.) società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Villanova del Ghebbo (Rovigo), costituita in data 20 febbraio 1954 con atto a rogito del notaio cav. dott. Carmelo Cernigliaro di Rovigo, omologato dal tribunale di Rovigo con decreto del 25 marzo 1954, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2544 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e il rag. Giorgio Fedel, nato a Milano il 14 luglio 1936 e residente a Treviso in viale Frà Giocondo, 25, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 giugno 2000

Il Sottosegretario di Stato: PILONI

00A9039

DECRETO 12 giugno 2000.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa edilizia «Casa Mia 80 - Società cooperativa a r.l.», in Cremona, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la delega del Ministro del lavoro in data 15 maggio 2000, per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 4 giugno 1998 effettuata nei confronti della società cooperativa edilizia «Casa Mia 80 - Società cooperativa a r.l.», con sede in Cremona, dalla quale si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa edilizia «Casa Mia 80 - Societa cooperativa a r.l.», con sede in Cremona, costituita in data 3 marzo 1980 con atto a rogito del notaio Pietro Foletti di Cremona, omologato dal tribunale di Cremona con decreto del 24 marzo 1980, iscritta al n. 4232 del registro delle società, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2544 codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il dott. Giuseppe Verna, nato a Roma il 13 novembre 1938, con studio in Milano - Corso Italia, 6, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 giugno 2000

Il Sottosegretario di Stato: PILONI

00A9040

DECRETO 12 giugno 2000.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Capopiccolo servizi - Società cooperativa a r.l.», in Isola Capo Rizzuto, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la delega del Ministro del lavoro in data 15 maggio 2000, per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 13 novembre 1999 effettuata nei confronti della società cooperativa «Capopiccolo servizi - Società cooperativa a r.l.», con sede in Isola Capo Rizzuto (Crotone), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Capopiccolo servizi - Società cooperativa a r.l.», con sede in Isola Capo Rizzuto (Crotone), costituita in data 17 febbraio 1989, con atto a rogito del notaio dott. Giulio Capocasale di Catanzaro, omologato dal tribunale di Crotone, con decreto del 2 marzo 1989, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2544 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e l'avv. Franco Nicoletti, residente a Cosenza, in via Piave n. 34, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 giugno 2000

Il Sottosegretario di Stato: PILONI

00A9041

DECRETO 12 giugno 2000.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Conca d'oro», in Cassano Jonio, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la delega del Ministro del lavoro in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 9 luglio 1999 effettuata nei confronti della società cooperativa «Conca d'oro», con sede in Cassano Jonio (Cosenza), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Conca d'oro», con sede in Cassano Jonio (Cosenza), costituita in data 14 marzo 1992, con atto a rogito notaio dott. Ludovico Placco, di Cosenza, omologato dal tribunale di Castrovillari, con decreto del 24 aprile 1992, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267, e l'avv. Franco Nicoletti, residente a Cosenza in via Piave n. 34, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

II presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 giugno 2000

Il Sottosegretario di Stato: PILONI

00A9042

DECRETO 12 giugno 2000.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cooperativa agricola di Ponte nelle Alpi - Società cooperativa a r.l.», in Cadola di Ponte nelle Alpi, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la delega del Ministro del lavoro in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 18 novembre 1999 effettuata nei confronti della società cooperativa «Cooperativa agricola di Ponte nelle Alpi - Società cooperativa a r.l.», con sede in Cadola di Ponte nelle Alpi (Belluno), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Cooperativa agricola di Ponte nelle Alpi - Società cooperativa a r.l.», con sede in Cadola di Ponte nelle Alpi (Belluno), costituita in data 15 gennaio 1973, con atto a rogito del notaio

dott. Adolfo Social di Belluno, omologato dal tribunale di Belluno con decreto dell'8 febbraio 1973, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli n. 2540 del codice civile 194, e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e il rag. Giuliano del Favero, nato a Lozzo di Cadore il 15 agosto 1943 ed ivi residente in via Dante Alighieri n. 318, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economica previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 giugno 2000

Il Sottosegretario di Stato: PILONI

00A9043

DECRETO 12 giugno 2000.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «S.A.C.I.E. - Società anonima cooperativa impianti elettrici», in Villorba, già «S.A.C.I.E. - Società artigiana cooperativa impianti elettrici», e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la delega del Ministro del lavoro in data 15 maggio 2000, per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 25 febbraio 2000 effettuata nei confronti della Società cooperativa «S.A.C.I.E. - Società anonima cooperativa impianti elettrici» a responsabilità limitata, con sede in Villorba (Treviso), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge n. 400/1975, le designazioni dell'associazione di rappresentanza alla quale il menzionato sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «S.A.C.I.E. - Società anonima cooperativa impianti elettrici», con sede in Villorba (Treviso), già «S.A.C.I.E. - Società artigiana cooperativa impianti elettrici», costituita in data 21 aprile 1978, con atto a rogito del notaio dott. Arrigo Manavello di Treviso, omologato dal tribunale di Treviso, con decreto del 6 maggio 1978, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e la dott.ssa Alessandra Gazzola, residente a Treviso in piazza S. Maria dei Battuti 19, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 giugno 2000

Il Sottosegretario di Stato: PILONI

00A9044

DECRETO 14 giugno 2000.

Scioglimento della società cooperativa «Cooperativa Valle Imagna», in S. Omobono Imagna.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI BERGAMO

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e succesive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale 6 marzo 1996 della Direzione generale della cooperazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che demanda agli U.P.L.M.O. (ora direzioni provinciali del lavoro-servizi politiche del lavoro) la competenza ad adottare i provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale dell'ispezione ordinaria eseguita in data aprile 2000, nei confronti della società cooperativa in epigrafe, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidarsi di pertinenza del medesimo ente;

Acquisito il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative in data 22 maggio 2000;

Decreta:

La società cooperativa «Cooperativa Valle Imagna», con sede in S. Omobono Imagna, via Vittorio Veneto, costituita per atto in data 28 dicembre 1983, a rogito del dott. Carlo Pannone, notaio in S. Omobono Imagna, n. 27546 di suo repertorio, iscritta al n. 23266 del registro delle società tenuto dal tribunale di Bergamo, posizione B.U.S.C., n. 1706, è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile.

Stante l'assenza di rapporti patrimoniali da definire, non si deve procedere a nomina di commissario liquidatore.

Bergamo, 14 giugno 2000

Il dirigente: MARCIANÒ

00A8996

DECRETO 14 giugno 2000.

Scioglimento della società cooperativa «Kronos», in Stezzano.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO DELLE POLITICHE DEL LAVORO
DI BERGAMO

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale 6 marzo 1996 della direzione generale della cooperazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che demanda agli U.P.L.M.O. (ora direzioni provinciali del lavoro-servizi politiche del lavoro) la competenza ad adottare i provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale dell'ispezione ordinaria eseguita in data marzo 2000, nei confronti della società della cooperativa in epigrafe, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dall'articolo 2544 del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidarsi di pertinenza del medesimo ente;

Acquisito il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative in data 22 maggio 2000;

Decreta:

La società cooperativa «Kronos», con sede in Stezzano, via Esterna del Molino, 5/a, costituita per atto in data 28 aprile 1993, a rogito del dott. Catri Raffaele, notaio in Bergamo, n. 286854 di suo repertorio, iscritta al n. 45650 del registro delle società tenuto dal tribunale di Bergamo, posizione B.U.S.C. n. 2184, è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2544 del codice civile.

Stante l'assenza di rapporti patrimoniali da definire, non si deve procedere a nomina di commissario liquidatore.

Bergamo, 14 giugno 2000

Il dirigente: MARCIANÒ

00A8997

DECRETO 14 giugno 2000.

Scioglimento della società cooperativa «Afrilean», in Urgnano.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO DELLE POLITICHE DEL LAVORO
DI BERGAMO

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale 6 marzo 1996 della direzione generale della cooperazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che demanda agli U.P.L.M.O. (ora direzioni provinciali del lavoro-servizi politiche del lavoro) la competenza ad adottare i provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale dell'ispezione ordinaria eseguita in data aprile 2000 nei confronti della società cooperativa in epigrafe, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidarsi di pertinenza del medesimo ente;

Acquisito il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative in data 22 maggio 2000;

Decreta:

La società cooperativa «Afrilean», vicolo del Sette 22, con sede in Urgnano, costituita per atto in data 10 aprile 1997, a rogito del dott. Jean Pierre Farhat notaio in Bergamo, n. 114646 di suo repertorio, iscritta al n. 83451 del registro delle società tenuto dal tribunale di Bergamo, posizione B.U.S.C. n. 2342, è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile.

Stante l'assenza di rapporti patrimoniali da definire, non si deve procedere a nomina di commissario liquidatore.

Bergamo, 14 giugno 2000

Il dirigente: MARCIANÒ

00A8998

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 19 maggio 2000.

Autorizzazione ad aggiornare i dati dell'analisi chimica riportati sulle etichette dell'acqua minerale estera «Rogaska Slatina - Sorgente Donat» e a modificare le indicazioni sulle etichette stesse.

IL DIRIGENTE GENERALE

Vista la domanda in data 26 aprile 2000 con la quale la società Velox importazioni esportazioni S.r.l., con sede in Trieste, via Rio Primario, 1/3, ha chiesto l'autorizzazione ad aggiornare i dati dell'analisi chimica riportati sulle etichette dell'acqua minerale naturale estera «Rogaska Slatina - Sorgente Donat» e a modifi-

care le diciture sulle etichette stesse, secondo le indicazioni del decreto ministeriale 30 dicembre 1999, n. 3246-150;

Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 1999, n. 3246-150, con il quale è stato confermato il riconoscimento dell'acqua minerale Rogaska Slatina - Sorgente Donat e sono state modificate le indicazioni da riportare sulle etichette;

Visto il decreto ministeriale 16 maggio 1996, n. 2941, con il quale sono state autorizzate le etichette attualmente in uso;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Vista la documentazione prodotta;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Art. 1.

Sono autorizzati l'aggiornamento dei dati dell'analisi chimica riportati sulle etichette dell'acqua minerale naturale estera «Rogaska Slatina - Sorgente Donat» e la modifica delle indicazioni sulle etichette stesse.

Art. 2.

Le nuove etichette dovranno essere conformi agli esemplari allegati al presente decreto.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 4.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio.

Roma, 19 maggio 2000

p. *Il dirigente generale:* SCRIVA

ALLEGATO

00A9045

DECRETO 26 maggio 2000.

Autorizzazione a taluni uffici sanitari a praticare la vaccinazione contro la febbre gialla.

IL DIRIGENTE GENERALE

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 6 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente l'istituzione del servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 9 febbraio 1982, n. 106, concernente l'approvazione ed esecuzione del regolamento sanitario internazionale, adottato a Boston il 25 luglio 1969, modificato da regolamento addizionale, adottato a Ginevra il 23 maggio 1973;

Visto il decreto ministeriale 24 maggio 1963 e successive modifiche, concernente gli uffici sanitari autorizzati a praticare la vaccinazione contro le malattie quarantenarie ed a rilasciare i relativi certificati validi per uso internazionale;

Visto il decreto ministeriale 14 gennaio 1997, concernente l'individuazione di ulteriori uffici sanitari autorizzati a praticare la vaccinazione contro la febbre gialla;

Viste le istanze presentate dalle regioni Abruzzo, Emilia-Romagna, Friuli Venezia-Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Sardegna, Toscana, Veneto e dalla provincia autonoma di Bolzano;

Riconosciuta l'opportunità di estendere l'autorizzazione a praticare la vaccinazione antiamarillica ad altri presidi sanitari, anche in considerazione dell'aumento del numero di richieste di tale vaccinazione, legato all'incremento dei viaggi internazionali verso zone endemiche per febbre gialla e verso Paesi che richiedono obbligatoriamente la vaccinazione per l'ingresso, sul loro territorio;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione concessa con il decreto ministeriale 14 gennaio 1997 a praticare la vaccinazione contro la febbre gialla ed a rilasciare i relativi certificati validi per uso internazionale è estesa ai seguenti uffici sanitari:

Regione Abruzzo:

azienda USL di Lanciano-Vasto, sede di Vasto;

Regione Emilia-Romagna:

azienda USL di Modena, sede di Modena, sede di Mirandola, sede di Sassuolo, sede di Vignola;

azienda USL di Ravenna, sede di Ravenna;

Regione Friuli-Venezia Giulia:

azienda per i servizi sanitari n. 3 «Alto Friuli», sede di Germona del Friuli;

azienda per i servizi sanitari n. 5 «Bassa Friulana», sede di Palmanova, sede di Latisana;

Regione Lazio:

azienda USL RM G, sede di Colleferro, sede di Tivoli;

Regione Liguria:

azienda sanitaria locale n. 4 «Chiavarese», sede di Chiavari;

Regione Marche:

azienda sanitaria locale n. 3, sede di Fano;

Regione Piemonte:

azienda sanitaria locale n. 5, sede di Rivoli;
azienda sanitaria locale n. 9, sede di Ivrea;
azienda sanitaria locale n. 16, sede di Mondovì;
azienda sanitaria locale n. 17, sede di Saluzzo;
azienda sanitaria locale n. 18, sede di Alba;
azienda sanitaria locale n. 21, sede di Casale Monferrato;

Regione Puglia:

azienda sanitaria locale BA/1, sede di Andria;
azienda sanitaria locale BA/5, sede di Monopoli;
azienda sanitaria locale FG/3, sede di Foggia;
azienda sanitaria locale TA/1, sede di Taranto;

Regione Sardegna:

azienda USL n. 1 della regione Sardegna, sede di Sassari;
azienda USL n. 8 della regione Sardegna, sede di Cagliari;

Regione Toscana:

azienda USL n. 1, sede di Massa;
azienda USL n. 3, sede di Pistoia, sede di Pescia;
azienda USL n. 6, sede di Livorno;
azienda USL n. 9, sede di Grosseto;

Regione Veneto:

USL n. 1, sede di Belluno;

Provincia Autonoma di Bolzano:

azienda USL Ovest, sede di Merano.

Roma, 26 maggio 2000

Il dirigente generale: OLEARI

00A9046

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 3 maggio 2000.

Riconoscimento di titoli universitari e professionali conseguiti in ambito CEE al fine della partecipazione a concorsi per ricercatore universitario e negli enti pubblici di ricerca.

IL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO DI AUTONOMIA
UNIVERSITARIO E STUDENTI

Vista la direttiva n. 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanciscono formazioni professionali di una durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, che attua detta direttiva;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Vista la legge 2 marzo 1963, n. 283;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto il decreto interministeriale 26 luglio 1967 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 25 agosto 1991, n. 282;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica, 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Vista l'istanza di riconoscimento del titolo di studio conseguito all'estero dal sig. Trinitario Martinez Perez;

Vista la dichiarazione del direttore dell'Istituto nazionale di fisica nucleare - laboratori nazionali di Legnaro dalla quale risulta che il sig. Trinitario Martinez Perez ha svolto attività di ricerca;

Visti i precedenti riconoscimenti di titoli spagnoli;

Decreta:

È riconosciuto, ai fini della partecipazione in Italia ai concorsi per ricercatore universitario e per ricercatore presso Enti pubblici di ricerca, ai sensi della direttiva CEE e del decreto legislativo di recepimento della stessa di cui alle premesse, il titolo di «Licenciado in Ciencias Fisicas» rilasciato dall'Università di Valencia al sig. Trinitario Martinez Peres, nato a Rafal l'11 aprile 1970.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 maggio 2000

p. *Il direttore del dipartimento:* CUOMO

00A9047

DECRETO 3 maggio 2000.

Riconoscimento di titoli universitari e professionali conseguiti in ambito CEE al fine della partecipazione a concorsi per ricercatore universitario e negli enti pubblici di ricerca.

IL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO DI AUTONOMIA
UNIVERSITARIO E STUDENTI

Vista la direttiva n. 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanciscono formazioni professionali di una durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, che attua detta direttiva;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Vista la legge 2 marzo 1963, n. 283;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto il decreto interministeriale 26 luglio 1967 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 25 agosto 1991, n. 282;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica, 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Vista l'istanza di riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero dal sig. John Buchan Stephen;

Visti i precedenti riconoscimenti di titoli britannici;

Decreta:

Sono riconosciuti, ai fini della partecipazione in Italia ai concorsi per ricercatore universitario e per ricercatore presso enti pubblici di ricerca, ai sensi della direttiva CEE e del decreto legislativo di recepimento della stessa di cui alle premesse, i titoli di «Bachelor of Science in Natural Philosophy» e di «Doctor of Philosophy» rilasciati rispettivamente dall'University of Aberdeen e dall'University of Southampton al sig. John Buchan Stephen nato ad Aberdeen il 18 marzo 1958.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, 3 maggio 2000

p. *Il direttore del dipartimento:* CUOMO

00A9048

DECRETO 26 giugno 2000.

Ammissione al finanziamento del Fondo agevolazioni ricerca (FAR) di progetti di ricerca applicata nel campo della cooperazione internazionale (Eureka) di cui alla legge n. 22/1987.

IL DIRIGENTE
DEL DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO E IL POTENZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI RICERCA

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168: «Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica»;

Vista la legge 25 ottobre 1968, n. 1089, istitutiva del fondo speciale per la ricerca applicata;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46: «Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale»;

Vista la legge 13 febbraio 1987, n. 22: «Ammissione agli interventi della legge 17 febbraio 1987, n. 46, di progetti di ricerca applicata nel campo della cooperazione internazionale e comunitaria»;

Visto l'accordo di cooperazione internazionale sull'iniziativa Eureka;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 1997, recante: «Nuove modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul fondo speciale per la ricerca applicata»;

Viste le domande presentate in data 22 aprile 1999 da Kayser Italia S.r.l. (prot. n. 770), Quanta system (prot. n. 771) e Corista (prot. n. 772), in data 7 dicembre 1998 da Ela Medical S.p.a. (prot. n. 585), ai sensi dell'art. 6 del decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954;

Vista le approvazioni, intervenute in sede internazionale Eureka, dei progetti a partecipazione italiana per il quale sono state presentate le richieste di finanziamento ai sensi degli articoli sopracitati;

Viste le disponibilità del Fondo speciale ricerca applicata per l'anno 2000;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge 14 febbraio 1994, n. 20;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252: «Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia»;

Ritenuto opportuno procedere alle proposte formulate dal comitato tecnico scientifico integrato dalla commissione tecnico consultiva nella riunione del 9 maggio 2000, di cui al punto 11 del resoconto sommario;

Decreta:

Art. 1.

Le seguenti aziende sono ammesse agli interventi previsti dalla legge n. 22/1987, nella forma, nella misura e con le modalità sotto indicate:

KAYSER ITALIA S.R.L. - Livorno (classificata piccola/media impresa).

Progetto di ricerca: E! 1891 LAPMI.

(Pratica IMI n. 67002/L.22).

Titolo del progetto: «Monitoraggio dell'inquinamento atmosferico da particolato mediante Lidar (radar laser)».

Durata della ricerca: 30 mesi con inizio dal 1° gennaio 2000.

Decorrenza costi ammissibili: 1° gennaio 2000.

Costo ammesso: L. 222.000.000 così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione:

attività di ricerca industriale: 222.000.000;

attività di sviluppo precompetitivo: 0.

Luogo di svolgimento:

attività di ricerca industriale: N.E. = Ea = 0; Ec = 222.000.000;

attività di sviluppo precompetitivo: N.E. = Ea = 0; Ec = 0.

Agevolazioni deliberate:

contributo nella spesa (C.S.): fino a L. 166.500.000.

Tali agevolazioni, fermi restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali di intervento:

ricerca industriale: 75% N.E.; 75% Ea; 75% Ec;

sviluppo precompetitivo: 50% N.E.; 50% Ea; 50% Ec.

Le percentuali sopra indicate beneficiano di una maggiorazione del 10% in quanto il progetto di ricerca è svolto in cooperazione con partner di altri Stati membri U.E. e del 15% in quanto progetto di ricerca inserito negli ambiti specifici (programma quadro U.E.). Il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, che segue la gestione coordinata della partecipazione italiana agli accordi internazionali, si riserva di sopprimere tale maggiorazione qualora tale cooperazione dovesse venir meno.

Condizioni:

il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, di cui in premessa.

Ai sensi dell'art. 12 del decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954, è data facoltà all'azienda di richiedere

una anticipazione, purché garantita da fidejussione bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del contributo nella spesa.

QUANTA SYSTEM S.R.L. - Milano (classificata piccola/ media impresa).

Progetto di ricerca: E! 1891 LAPMI.

(Pratica IMI n. 67003/L.22).

Titolo del progetto: «Monitoraggio dell'inquinamento atmosferico da particolato mediante Lidar (radar laser)».

Durata della ricerca: 30 mesi con inizio dal 1° gennaio 2000.

Decorrenza costi ammissibili: 1° gennaio 2000.

Costo ammesso: L. 150.000.000, così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione:

attività di ricerca industriale: 150.000.000;

attività di sviluppo precompetitivo: 0.

Luogo di svolgimento :

attività di ricerca industriale: N.E. = 150.000.000; Ea = 0; Ec = 0;

attività di sviluppo precompetitivo: N.E. = Ea = 0; Ec = 0.

Agevolazioni deliberate:

contributo nella spesa: (C.S.) fino a L. 112.500.000.

Tali agevolazioni, fermi restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali di intervento:

ricerca industriale: 75% N.E.; 75% Ea; 75% Ec;

sviluppo precompetitivo: 50% N.E.; 50% Ea; 50% Ec.

Le percentuali sopra indicate beneficiano di una - maggiorazione del 10% in quanto il progetto di ricerca è svolto in cooperazione con partner di altri Stati membri U.E. e del 15% in quanto progetto di ricerca inserito negli ambiti specifici (programma quadro U.E.). Il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, che segue la gestione coordinata della partecipazione italiana agli accordi internazionali, si riserva di sopprimere tale maggiorazione qualora tale cooperazione dovesse venir meno.

Condizioni:

il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, di cui in premessa.

Ai sensi dell'art. 12 del decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954, è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purché garantita da fidejussione bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del contributo nella spesa.

CORISTA CONSORZIO DI RICERCA SU SISTEMI DI TELESENSORI AVANZATI - Napoli (classificata grande impresa).

Progetto di ricerca: E! 1891 LAPMI.

(Pratica IMI n. 67005/L.22).

Titolo del progetto: «Monitoraggio dell'inquinamento atmosferico da particolato mediante Lidar (radar laser)».

Durata della ricerca: 30 mesi con inizio dal 1° gennaio 2000.

Decorrenza costi ammissibili: 1° gennaio 2000.

Costo ammesso: L. 400.000.000 così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione:

attività di ricerca industriale: 400.000.000;

attività di sviluppo precompetitivo: 0.

Luogo di svolgimento:

attività di ricerca industriale: N.E. = Ea = 400.000.000; Ec = 0;

attività di sviluppo precompetitivo: N.E. = Ea = 0; Ec = 0.

Agevolazioni deliberate:

contributo nella spesa (C.S.): fino a L. 300.000.000.

Tali agevolazioni, fermi restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali di intervento:

ricerca industriale: 75% N.E.; 75% Ea; 75% Ec;

sviluppo precompetitivo: 50% N.E.; 50% Ea; 50% Ec.

Le percentuali sopra indicate beneficiano di una maggiorazione del 10% in quanto il progetto di ricerca è svolto in cooperazione con partner di altri Stati membri U.E. e del 15% in quanto progetto di ricerca inserito negli ambiti specifici (programma quadro U.E.). Il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, che segue la gestione coordinata della partecipazione italiana agli accordi internazionali, si riserva di sopprimere tale maggiorazione qualora tale cooperazione dovesse venir meno.

Condizioni:

il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, di cui in premessa.

Ai sensi dell'art. 12 del decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954, è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purché garantita da fidejussione bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del contributo nella spesa.

ELA MEDICAL S.P.A. - Segrate (Milano) (classificata grande impresa).

Progetto di ricerca: E! 2130 Dresh.

(Pratica IMI n. 66158/L.22).

Titolo del progetto: «Sviluppo e ricerca segnali elettrocardiografici Holter».

Durata della ricerca: 36 mesi con inizio dal 1° settembre 1999.

Decorrenza costi ammissibili: 1° settembre 1999.

Costo ammesso: L. 1.143.000.000 così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione:

attività di ricerca industriale: 788.000.000;

attività di sviluppo precompetitivo: 355.000.000.

Luogo di svolgimento:

attività di ricerca industriale: N.E. = 788.000.000; Ea = 0; Ec = 0;

attività di sviluppo precompetitivo: N.E. = 355.000.000; Ea = 0; Ec = 0.

Agevolazioni deliberate:

contributo nella spesa (C.S.): fino a L. 768.499.000.

Tali agevolazioni, fermi restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali di intervento:

ricerca industriale: 75% N.E.; 75% Ea; 75% Ec;

sviluppo precompetitivo: 50% N.E.; 50% Ea; 50% Ec.

Le percentuali sopra indicate beneficiano di una - maggiorazione del 10% in quanto il progetto di ricerca è svolto in cooperazione con partner di altri Stati membri U.E. e del 15% in quanto progetto di ricerca inserito negli ambiti specifici (programma quadro U.E.). Il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, che segue la gestione coordinata della partecipazione italiana agli accordi internazionali, si riserva di sopprimere tale maggiorazione qualora tale cooperazione dovesse venir meno.

Condizioni:

il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, di cui in premessa.

Ai sensi dell'art. 12 del decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954, è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purché garantita da fidejussione bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del contributo nella spesa.

Art. 2.

Le risorse necessarie degli interventi di cui all'art. 1 del presente decreto, disposti ai sensi della normativa di cui in premessa, sono determinate in L. 1.347.499.000 e graveranno sulle disponibilità del Fondo speciale ricerca applicata per il 2000.

Art. 3.

Per tutti gli interventi di cui al presente decreto, sono applicate le seguenti condizioni: ai sensi dell'art. 6, comma 6, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, senza modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, i crediti nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge n. 46/1982, e successive modificazioni e integrazioni, sono assistiti da privilegio generale che prevale su ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'art. 2751-*bis* del codice civile, fatti salvi i precedenti diritti di prelazione spettanti a terzi.

La durata del progetto potrà essere maggiorata di 12 mesi per compensare eventuali slittamenti temporali nell'esecuzione delle attività poste in essere dal contratto, sempre che tali slittamenti siano coerenti con lo svolgimento del progetto internazionale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 giugno 2000

Il dirigente: FONTI

00A9017

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 20 giugno 2000.

Iscrizione nella tariffa di vendita al pubblico di varie marche di tabacchi lavorati di provenienza UE ed extra UE e radiazione di una marca di sigari.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato e successive modificazioni;

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposizioni sulla importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati, e successive modificazioni;

Vista la legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, concernente il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati;

Visti i decreti ministeriali in data 31 luglio 1990, 16 luglio 1991 e 26 luglio 1993, adottati di concerto con il Ministro della sanità, con i quali sono state dettate specifiche disposizioni tecniche per il condizionamento e l'etichettatura dei prodotti del tabacco conformemente alle prescrizioni delle direttive del Consiglio delle Comunità europee n. 89/622 e n. 92/41 CEE;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 30 giugno 1999, con il quale è stato soppresso, dal 1° luglio 1999, il consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;

Ritenuto, che, ai sensi dell'art. 2 della citata legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, occorre provvedere all'inserimento, nella tariffa di vendita, di varie marche di tabacchi lavorati di provenienza UE ed extra UE (in conformità ai prezzi richiesti dai fabbricanti e dagli importatori) nelle classificazioni dei prezzi di vendita di cui alle tabelle, allegati *A, B* e *C*, fissate dal decreto ministeriale previsto dall'art. 9 della legge 7 marzo 1985, n. 76;

Ritenuto, altresì di dover procedere, su richiesta della ditta fornitrice, alla radiazione dalla tariffa di vendita di una marca di sigari naturali;

Decreta:

Art. 1.

Le seguenti marche di sigarette, sigari, sigaretti e tabacco da fumo per pipa sono inquadrate nelle classificazioni stabilite dalle tabelle, allegati *A, B* e *C*, di cui al decreto ministeriale previsto dall'art. 9 della legge 7 marzo 1985, n. 76, al prezzo di tariffa a fianco di ciascuna indicato:

SIGARETTE

(Tabella *A*)

Prodotti esteri
(Marche di provenienza UE)

Sigarette:	Nicotina mg/sig.tta	Condensato mg/sig.tta	Lit./Kg conv.le	Prezzo pacchetto da 20
BF	0,9	12	240.000	4.800
Lucky Strike Ultra	0,3	3	275.000	5.500

SIGARI E SIGARETTI

(Tabella *B)*

Prodotti esteri
(Marche di provenienza UE)

Sigari naturali:	Lit./Kg. conv.le		Lit./conf.
Perdomo 2 Exponente	3.800.000	(conf. da 24 pezzi)	456.000
Perdomo 2 Rhombus	4.400.000	(conf. da 24 pezzi)	528.000
Perdomo 2 Descartes	4.800.000	(conf. da 24 pezzi)	576.000
Perdomo 2 Torfecto	5.000.000	(conf. da 24 pezzi)	600.000
Perdomo 2 Milenario Indian Tabac Cigar Co.	5.200.000	(conf. da 24 pezzi)	624.000
Classic Boxer Indian Tabac Cigar Co.	2.100.000	(conf. da 25 pezzi)	262.500
Classic Tomahawk Indian Tabac Cigar Co.	2.400.000	(conf. da 25 pezzi)	300.000
Classic Teepee Indian Tabac Cigar Co.	2.600.000	(conf. da 25 pezzi)	325.000
Classic Chief Indian Tabac Cigar Co. Limited	2.700.000	(conf. da 25 pezzi	337.500
Reserve-Series a the Bear Indian Tabac Cigar Co. Limited	2.900.000	(conf. da 25 pezzi)	362.500
Reserve-Series a the Buffalo Indian Tabac Cigar Co. Limited	3.100.000	(conf. da 25 pezzi)	387.500
Reserve-Series a the Bison La Tradicion Perdomo Reserve	3.400.000	(conf. da 25 pezzi)	425.000
Perdomo n. 1 La Tradicion Perdomo Reserve	3.300.000	(conf. da 25 pezzi)	412.500
Perdomo n. 2 La Tradicion Perdomo Reserve	3.500.000	(conf. da 25 pezzi)	437.500
Perdomo n. 3 La Tradicion Perdomo Reserve	3.700.000	(conf. da 25 pezzi)	462.500
Perdomo «X» La Tradicion Perdomo Reserve	4.400.000	(conf. da 25 pezzi)	550.000
Perdomo «A»	5.700.000	(conf. da 25 pezzi)	712.500
Arturo Fuente Reserva n. 2	8.000.000	(conf. da 25 pezzi)	1.000.000
Arturo Fuente Reserva n. 4	5.400.000	(conf. da 25 pezzi)	675.000
Escalibur n. II Maduro	4.600.000	(conf. da 10 pezzi)	230.000
Escalibur n. IV Maduro	3.900.000	(conf. da 10 pezzi)	195.000
Escalibur n. VII Maduro	3.500.000	(conf. da 10 pezzi)	175.000
Escalibur Epicure Maduro	4.100.000	(conf. da 10 pezzi)	205.000

Sigaretti altri:	Lit./Kg. conv.le		Lit./conf.
Panter Collection 50	188.000	(conf. da 50 pezzi)	23.500
Café Crème Oriental Aroma	176.000	(scat. da 10 pezzi)	4.400
Café Crème Oriental Aroma	176.000	(scat. da 2 pezzi)	880

SIGARI E SIGARETTI

(Tabella *B*)

Prodotti nazionali

Sigari naturali:	Lit./Kg. conv.le		Lit./conf.
Senesi	320.000	(conf. da 5 pezzi)	8.000

SIGARI E SIGARETTI

(Tabella *B*)

Prodotti esteri

(Marche di provenienza extra UE)

Sigari naturali:	Lit./Kg. conv.le		Lit./conf.
Rubirosa Torpedo	2.800.000	(conf. da 3 pezzi)	42.000
Rubirosa Torpedo	2.800.000	(conf. da 5 pezzi)	70.000
Rubirosa Torpedo	2.800.000	(conf. da 10 pezzi)	140.000
Rubirosa Torpedo	2.800.000	(conf. da 25 pezzi)	350.000
Rubirosa Corona	2.000.000	(conf. da 3 pezzi)	30.000
Rubirosa Corona	2.000.000	(conf. da 5 pezzi)	50.000
Rubirosa Corona	2.000.000	(conf. da 10 pezzi)	100.000
Rubirosa Corona	2.000.000	(conf. da 25 pezzi)	250.000
La Flor de los Reyes Belicoso	2.200.000	(conf. da 3 pezzi)	33.000
La Flor de los Reyes Belicoso	2.200.000	(conf. da 5 pezzi)	55.000
La Flor de los Reyes Belicoso	2.200.000	(conf. da 10 pezzi)	110.000

SIGARI E SIGARETTI

(Tabella *B*)

Prodotti esteri

(Marche di provenienza extra UE)

Sigari naturali:	Lit./Kg. conv.le		Lit./conf.
La Flor de los Reyes Belicoso	2.200.000	(conf. da 25 pezzi)	275.000
La Flor de los Reyes Torpedo	2.400.000	(conf. da 5 pezzi)	60.000
La Flor de los Reyes Torpedo	2.400.000	(conf. da 10 pezzi)	120.000
La Flor de los Reyes Torpedo	2.400.000	(conf. da 25 pezzi)	300.000
La Flor de los Reyes Corona	2.000.000	(conf. da 3 pezzi)	30.000
La Flor de los Reyes Corona	2.000.000	(conf. da 5 pezzi)	50.000
La Flor de los Reyes Corona	2.000.000	(conf. da 10 pezzi)	100.000
La Flor de los Reyes Corona	2.000.000	(conf. da 25 pezzi)	250.000

TABACCO DA FUMO

(Tabella *C*)

Prodotti esteri

(Marche di provenienza extra UE)

Tabacco da fumo per pipa:	Lit./Kg. conv.le		Lit./conf.
Sweet Vanilla Honeydew	400.000	(scatola da 50 gr)	20.000
Mac Baren Mixture Mild	206.000	(busta da 50 gr)	10.300

Art. 2.

La seguente marca di sigaro è radiata dalla tariffa di vendita:

	Lit./Kg. conv.le	
Dunhill Centenas Torpedo	3.000.000	(conf. da 10 pezzi)

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 giugno 2000

Il direttore generale: CUTRUPI

Registrato alla Corte dei conti il 28 giugno 2000
Registro n. 1 Monopoli di Stato, foglio n. 75

00A9031

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 559/C.23707-XV.J(1972) del 9 giugno 2000, i manufatti esplosivi denominati:

B11034.01 (d.f.: Variante oro cambia in rosso 10 cm);

B11034.02 (d.f.: Variante oro cambia in argento 10 cm);

B11034.03 (d.f.: Variante oro cambia in verde 10 cm);

B11034.04 (d.f.: Variante oro cambia in giallo 10 cm);

B11034.05 (d.f.: Variante oro cambia in blu 10 cm);

B11034.06 (d.f.: Variante oro cambia in viola 10 cm),

che la «R. Riedlinger S.r.l.», con sede in Merano (Bolzano), intende importare dalla ditta Jiangmen Native Produce I/E CO - Cina, sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella quarta categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

00A9077

MINISTERO DELLA SANITÀ

Comunicato concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Influpozzi Adiuvato».

Nella parte del comunicato: «Estratto del decreto A.I.C. n. 378 del 16 luglio 1999», relativo alla specialità medicinale INFLUPOZZI ADIUVATO, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 181 del 4 agosto 1999, alla pag. 74, prima colonna, ove è indicato «Composizione: Adiugrip», si intende scritto: «Composizione: Influpozzi Adiuvato», e ove è indicato tra gli eccipienti «acqua per preparazioni iniettabili q.b. a 0,5 mg», si intende scritto: «acqua per preparazioni iniettabili q.b. a 0,5 ml».

00A9018

Comunicato concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Nervaxon».

Nella parte del comunicato: «Estratto del decreto n. 282 del 28 gennaio 2000», relativo alla specialità medicinale NERVAXON, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 74 del 29 marzo 2000, alla pag. 47, prima colonna, al paragrafo composizione, ove è indicato: «principio attivo: iperico 300 mg», si intende scritto: «principio attivo: iperico estratto secco 300 mg».

00A9019

Comunicato concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Adiugrip».

Nella parte del comunicato: «Estratto del decreto A.I.C. n. 379 del 16 luglio 1999», relativo alla specialità medicinale ADIUGRIP, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 181, del 4 agosto 2000, alla pag. 74, seconda colonna, ove è indicato tra gli eccipienti «acqua per preparazioni iniettabili q.b. a 0,5 mg», si intende scritto: «acqua per preparazioni iniettabili q.b. a 0,5 ml».

00A9020

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Avviso relativo alla correzione della proposta di riconoscimento della denominazione di origine protetta dell'olio extravergine di oliva «Molise», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 137 del 14 giugno 2000.

All'art. 3, del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta dell'olio extravergine di oliva «Molise», riportato a pag. 23 nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 137 del 14 giugno 2000, inserire dopo il nome del comune «Macchia Valfortore» e prima del nome del comune «Montenero Valcocchiara» i nomi dei seguenti comuni: «Mafalda, Matrice, Mirabello Sannitico, Miranda, Molise, Monacilioni, Montagano, Montaquila, Montecilfone, Montefalcone nel Sannio, Montelongo, Montemitro, Montenero di Bisaccia».

00A9076

CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DI BARI

Variante al piano regolatore territoriale del Consorzio per lo sviluppo industriale di Bari - piano particolareggiato - agglomerato industriale di Bari-Modugno (variante 1999) e revoca della deliberazione n. 176/2000 del 14 marzo 2000.

Con delibera del consiglio di amministrazione del 16 maggio 2000 n. 369 è stato stabilito:

di approvare la variante al piano regolatore territoriale - piano particolareggiato - agglomerato industriale Bari-Modugno (variante 1999), come riportata sui seguenti elaborati - relazione - norme tecniche di attuazione, - tav. 1 - assetto territoriale; - tav. 2 - strumento urbanistico vigente; - tav. 3 - variante viabilità; - tav. 4 - variante zonizzazione: - tav. 5 - variante aree per infrastrutture - vincoli; - tav. 6 - zona artigianale; - tav. 7.1 - infrastrutture a rete; - tav. 7.2 infrastrutture a rete; - tav. 7.3 - infrastrutture a rete;

di attribuire alla presente di piano regolatore validità ed efficacia di variante di piano territoriale di coordinamento, ai sensi dell'art. 5 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, in virtù dell'art. 21 del testo coordinato della legge 29 luglio 1957, n. 634, e 18 luglio 1959, n. 56, su tutela ed uso del territorio nel complesso dei territori dei comuni di Adelfia, Bari, Bitonto, Capurso, Giovinazzo, Modugno, Mola di Bari, Molfetta, Noicattaro, Triggiano e Valenzano;

che i piani regolatori intercomunali, i piani regolatori generali ed i programmi di fabbricazione dei comuni di cui al punto tre dovranno uniformarsi al presente piano regolatore territoriale, come variato, ai sensi della legislazione vigente;

che le norme tecniche di attuazione, così come variate, hanno validità ed efficacia nell'agglomerato industriale Bari-Modugno. Visto per la conformità del presente provvedimento alla vigente normativa in materia.

00A9078

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale.* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo all'estratto del provvedimento di A.I.C. n. 378 del 16 luglio 1999 del Ministero della sanità recante: «Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano "Influopozzi Adiuvato"». (Estratto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 181 del 4 agosto 1999).

Nell'estratto del decreto citato in epigrafe, pubblicato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale,* alla pag. 74, prima colonna, al trentesimo rigo, dove è scritto: «B/Beijing/184/*1993* (ceppo equivalente: B/Yamanashi 166-98)», leggasi: «B/Beijing/184/*93* (ceppo equivalente: B/Yamanashi 166-98)».

00A9081

Comunicato relativo all'estratto del provvedimento di A.I.C. n. 379 del 16 luglio 1999 del Ministero della sanità recante: «Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano "Adiugrip"». (Estratto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 181 del 4 agosto 1999).

Nell'estratto del decreto citato in epigrafe, pubblicato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale,* alla pag. 74, seconda colonna, al ventiseiesimo rigo, dove è scritto: «A/*Sydne*/5/97 (H1N1) (ceppo equivalente: Resvir 13)», leggasi: «A/*Sydney*/5/97 (H1N1) (ceppo equivalente: Resvir 13)».

00A9082

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(3651158/1) Roma, 2000 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

L. 1.500
€ 0,77